



Prot. n. 0102308  
del 15/11/2022  
(UOR: R2-4CO – Classif. VII/6)

Al Direttori di Dipartimento

Al Responsabili amministrativi  
delegati  
LORO SEDI

**Oggetto: Art. 14, comma 6-quaterdecies, decreto-legge 30.04.2022, n. 36 convertito,  
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.  
Disciplina transitoria assegni di ricerca. Indicazioni operative.**

Con la nota prot. n. 85288 del 29.09.2022 sono state illustrate le modifiche dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 introdotte dall'art. 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e la disciplina transitoria in materia di assegni di ricerca contenuta nell'art. 14, comma 6-quaterdecies, del medesimo decreto-legge. In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dai Dipartimenti in indirizzo, nella seduta dell'8 novembre 2022, il Senato Accademico ha ritenuto opportuno fornire alle Strutture le seguenti ulteriori indicazioni operative.

L'art. 14, comma 6-quaterdecies, del D.L. n. 36/2022 prevede che *«Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, (...) possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (...)»*.

Secondo quanto chiarito dal Ministero dell'Università e della Ricerca con la nota prot. n. 9303 del 08.07.2022, in base alla predetta disposizione *«per i 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della legge n. 79, possono essere ancora indette procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni»*.



Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Università e della Ricerca deve ritenersi che sia ancora possibile indire procedure selettive per il conferimento degli assegni di ricerca nei casi in cui le medesime siano attivate a valere:

- a) su risorse che, in data anteriore al 30.06.2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022, siano state già programmate e attribuite ai Dipartimenti dagli Organi centrali di governo dell'Università per questa specifica destinazione, ovvero che, entro la medesima data, siano state assegnate alle Strutture da Soggetti esterni per programmi di ricerca che prevedano espressamente che una quota parte del finanziamento sia riservato all'attivazione di assegni di ricerca;
- b) su risorse che, sebbene non siano state espressamente assegnate ai Dipartimenti in data anteriore al 30.06.2022 per questa specifica finalità, siano destinate all'attivazione di assegni di ricerca con delibera degli Organi di governo dell'Ateneo, adottata entro il 27.12.2022.

A questo riguardo è possibile ritenere che, con l'espressione "rispettivi Organi di governo", il Legislatore abbia inteso far riferimento non solo agli "Organi centrali di governo dell'Università", ma anche ai Dipartimenti. Ciò in quanto il previgente art. 22, comma 4, della Legge n. 240/2010 demandava all'autonomia regolamentare di ciascun Ateneo la disciplina delle modalità di conferimento degli assegni di ricerca, prevedendo in particolare la possibilità di attribuire gli stessi mediante bandi unici gravanti su fondi di Ateneo, oppure mediante bandi relativi a specifici programmi di ricerca, dotati di propri finanziamenti. In attuazione della predetta disposizione, l'art. 1, comma 6, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 427/2021 dell'11.02.2021, distingue gli assegni in due categorie:

- a) assegni banditi dai Dipartimenti su fondi a tal fine destinati dagli Organi centrali dell'Università;
- b) assegni banditi dai Dipartimenti su fondi del Dipartimento o su progetti di ricerca comunque finanziati.

Deve pertanto ritenersi che, con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata entro il 27.12.2022, le risorse di cui al summenzionato art. 1, comma 6, lett. b) del relativo Regolamento di Ateneo possano essere destinate all'attivazione di assegni di ricerca, salvo che l'Ente finanziatore abbia escluso che il finanziamento assegnato possa essere utilizzato per questa finalità.



In ordine ai tempi di attivazione delle procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca, con la successiva nota ministeriale prot. n. 9732 del 28.07.2022, il MUR ha precisato che i bandi per il reclutamento di assegnisti di ricerca “dovranno in ogni caso essere adottati entro la fine del corrente anno”.

Si invitano pertanto le Strutture in indirizzo ad emanare entro il 27.12.2022, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, non essendo sufficiente che le risorse sulle quali è destinato a gravare il costo dell’assegno siano stanziato entro il predetto termine.

Si evidenzia, inoltre, che i contratti per assegni di ricerca dovranno essere stipulati con i vincitori delle selezioni entro i termini di norma necessari per l’espletamento delle procedure di reclutamento. Non sarà quindi possibile bandire assegni di ricerca con previsione di una loro attivazione differita nel tempo, in quanto la predetta pratica sarebbe di fatto elusiva della disciplina transitoria dettata dall’art. 14, comma 6-quaterdecies del D.L. n. 36/2022.

Riguardo al rinnovo degli assegni di ricerca già in essere, la succitata nota ministeriale prot. n. 9303 del 08.07.2022 ha chiarito che *«Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo bandi per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi del regolamento di Ateneo in materia tuttora vigente»*.

Pertanto, nel rispetto dei limiti complessivi di durata previsti dal previgente articolo 22 della Legge n. 240/2010 e delle disposizioni di cui all’art. 2 del relativo Regolamento di Ateneo, potranno essere rinnovati sia gli assegni di ricerca già attivi al 30.06.2022, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 36/2022, sia gli assegni di ricerca attivati successivamente, in base alla disciplina transitoria dettata dall’articolo 14, comma 6-quaterdecies, del D.L. n. 36/2022.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente  
LA DIRETTRICE AD INTERIM  
DELL’AREA RISORSE UMANE  
(Dott.ssa Simonetta Ranalli)